

SERVIZIO DI COMMERCIO ELETTRONICO

Alla
BANCA SELLA HOLDING S.p.A.
Via Italia n. 2
13900 Biella

Data _____

Con riferimento alla nostra richiesta di attivazione del Servizio di Commercio Elettronico tramite internet ovvero mediante altre tecniche di comunicazione a distanza, prendiamo atto che lo stesso è regolato dalle condizioni economiche di seguito indicate; le altre condizioni, la cui misura non è espressamente indicata, saranno applicate nella misura specificata nel foglio informativo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

DOCUMENTO DI SINTESI

CONDIZIONI ECONOMICHE:

Imposta di bollo per la registrazione del contratto	€ 14,62	una tantum
Spese accessorie di attivazione per singolo codice:	€ 103,29	una tantum
Costo per storno transazioni:	€ 0,77	cad
Commissione sul transato per circuiti Visa, Mastercard e servizio BankPass Web		
Abilitazione circuiti AMEX, DINERS, JCB: (commissione da concordare con le rispettive società)	gratuita	
Costo per attivazione del Modulo Multivaluta: (barrare l'opzione desiderata)	€ 1.000,0	
Dollari		
Sterline		
Yen		
Dollaro di Hong Kong		
Real Brasiliano		
Valuta di accredito:	giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria	
Canone versione Basic (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 7,75	+ iva al mese
Canone versione Advanced (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 12,91	+ iva al mese
Canone versione Professional (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 18,08	+ iva al mese
Canone versione Server to Server (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 500,00	+ iva al mese
Verifica carta (solo per versioni Professional e Server To Server):	_____	a transazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI:

Si citano di seguito le più significative clausole contrattuali, recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente.

Art. 3 Accettazione delle transazioni

Le transazioni proposte dal Titolare verranno accettate dalla Banca esclusivamente se sussistano tutte le seguenti condizioni:

- l'Istituto emittente la Carta certifichi che le transazioni siano effettuate entro il periodo di validità della Carta utilizzata e comunque mai oltre la scadenza;
- il Titolare trasmetta tramite modalità telematiche il corretto numero identificativo della Carta e la data di scadenza della stessa;
- le transazioni siano effettuate con Carta non inserita nelle cosiddette "black lists" predisposte dai circuiti internazionali;
- le transazioni siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti dalla Banca e dalla Struttura Tecnica, che l'Esercente, di concerto con la Struttura Tecnica, deve mettere sempre a disposizione del Titolare.
- le transazioni siano conformi a quanto previsto nell'allegato A al presente accordo e alle sue successive modifiche o integrazioni, nonché nelle comunicazioni effettuate dalla Banca all'esercente con riferimento al limite di transato accettato dalla Banca e volta per volta assegnato all'esercente.

Le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto, non verranno riconosciute valide dalla Banca, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo la Banca diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse, senza che nessuna eccezione possa essere mossa alla Banca dall'Esercente e/o dal Titolare.

Art. 4 Sospensione e rimborso dei pagamenti

Le transazioni effettuate dall'Esercente e/o dal Titolare senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico della Banca.

In tutti i casi è facoltà della Banca sospendere in qualsiasi momento il pagamento di quanto dovuto all'Esercente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente accordo, allo scopo di poter controllare che le transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite con l'osservanza delle condizioni e delle modalità disciplinate nel presente accordo.

L'Esercente si impegna a fornire alla Banca ogni notizia o informazione e la relativa documentazione cartacea e/o telematica su tutte le transazioni effettuate, entro 7 (sette) giorni dalla semplice richiesta anche verbale della Banca, nonché a consentire alla stessa ogni possibile controllo relativo alle singole transazioni effettuate.

La comunicazione della sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

La Banca ha comunque diritto al rimborso, anche nell'interesse di terzi (a mero titolo esemplificativo, del Titolare), di quanto corrisposto all'Esercente, nel caso di ordini di pagamento di transazioni già accreditati, nelle modalità indicate al successivo art. 6, sulle coordinate bancarie di accredito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di accredito") e che risultassero successivamente irregolari ai sensi del presente accordo e delle norme dei circuiti internazionali, addebitando di propria iniziativa, direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari, le coordinate bancarie di addebito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di addebito") o altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, oppure valendosi della compensazione con altri importi dovuti dalla Banca all'Esercente medesimo, in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

La comunicazione del rimborso del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

Art. 6 Transazioni di commercio elettronico

Con l'adesione al presente accordo, l'Esercente accetta le seguenti disposizioni:

A) l'accredito del corrispettivo delle transazioni avverrà, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dei dati da parte dell'Esercente per il tramite del prodotto "GestPay" fornito dalla Struttura Tecnica in relazione a quanto previsto dalla Banca, a mezzo della cosiddetta modalità di "POS NETTO"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni);

B) qualora l'Esercente sia titolare di un rapporto di conto corrente con una Banca appartenente al Gruppo Banca Sella, previa richiesta dell'Esercente, l'accredito dell'importo delle transazioni potrà avvenire, oltre che con la modalità indicata alla precedente lettera a), anche a mezzo della cosiddetta modalità di "POS lordo"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni e addebitare il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle transazioni registrate nell'estratto conto mensile con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria;

C) l'Esercente rinuncia a far valere presso la Banca qualsiasi eccezione rivenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero dal mancato funzionamento dello stesso;

D) la commissione applicata dalla Banca è comprensiva di quella dovuta ai circuiti internazionali;

E) l'Esercente autorizza la Banca ad operare direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari gli addebiti relativi agli oneri previsti dal presente accordo sul conto di addebito o su altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, nonché ad effettuare tutte le contabilizzazioni necessarie, inclusi giroconti, bonifici, storni richiesti dall'Esercente e gli importi oggetto di riaddebito o rimborso da parte dei circuiti internazionali (cosiddetto "charge-back finanziario"), anche a semplice richiesta del Titolare della Carta, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente.

Art. 7 Variazione delle condizioni

Le condizioni economiche applicate al Servizio oggetto del presente accordo sono indicate nel foglio informativo allegato al presente accordo. Il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al precedente art. 6 del presente accordo.

La Banca si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole all'Esercente, le condizioni economiche e normative del presente accordo, qualora sussista un giustificato motivo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'Esercente.

Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al Cliente con i tempi e le modalità previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche. I termini di cui all'art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario.

Le parti convengono che nelle presenti condizioni generali verranno automaticamente recepite tutte le variazioni normative e regolamentari. A tal fine, le clausole contrattuali interessate si intenderanno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione al Cliente, o dell'entrata in vigore della norma, disposizione o indicazione delle autorità di vigilanza, quando la stessa sia successiva.

Art. 8 Durata dell'accordo

Il presente accordo è a tempo indeterminato.

Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. In ogni caso di recesso dal presente accordo, l'Esercente è tenuto a restituire immediatamente tutto il materiale cartaceo e/o telematico consegnato in uso dalla Banca, nonché ad eliminare dal sito Internet indicato nel presente accordo tutti i simboli relativi alle Carte.

La Banca si riserva altresì il diritto di recedere dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con il preavviso di un giorno, qualora, in seguito a ricerche e controlli effettuati anche in via informale dalla Banca o dalla pubblica autorità, sia emerso che l'Esercente ha posto in vendita:

materiale pornografico, inneggiante alla pornografia o comunque contrario al buon costume;

armi o materiale relativo o documentazione inneggiante alla violenza;

merci o oggetti la cui vendita sia contraria all'ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge;

ovvero al ricorrere di un giustificato motivo.

In tali casi la Banca si riserva inoltre il diritto di rivalsa per il risarcimento dei danni eventualmente patiti e/o patendi, inclusa la lesione della propria immagine.

(art.9) Sospensione dell'accordo.

La Banca si riserva la facoltà di effettuare, con efficacia immediata, sospensioni dell'operatività del presente accordo e/o del Servizio, qualora ricorrano gravi ragioni tecniche o motivi di sicurezza, dandone comunicazione all'Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi in seguito mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto._____

Art. 10 Attivazione del Servizio

Il Servizio potrà essere attivato dalla Banca solo al termine della fase di verifica delle procedure adottate (denominate in seguito "test") dalle parti e dopo aver verificato l'avvenuto espletamento di tutte le formalità previste dal presente accordo.

L'Esercente riconoscerà alla Banca un corrispettivo per l'attivazione del Servizio, il cui ammontare è indicato nel documento di sintesi nel frontespizio del presente accordo, che dovrà essere pagato mediante bonifico bancario secondo le modalità appositamente indicate dalla Banca.

Il Servizio verrà attivato e l'accordo si potrà ritenere concluso solo al ricevimento da parte della Banca della ricevuta del bonifico effettuato dall'Esercente, fatto salvo comunque quanto previsto dal precedente art. 1 con riferimento alla ricezione dei Codici da parte dell'Esercente, dall'art 3 lettera e) con riferimento all'accettazione ed assegnazione del limite di transato da parte della Banca, nonché dall'art. 15 con riferimento alla concessione delle garanzie eventualmente richieste dalla Banca.

(art.13) Responsabilità.

L'Esercente si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni e/o servizi.

Resta inteso che la Banca declina fin d'ora qualsivoglia responsabilità inerente e/o conseguente i beni e/o servizi forniti dall'Esercente tramite il Servizio. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Banca non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dall'Esercente in relazione all'utilizzo del Servizio, ivi compresi i danni derivanti dalla sospensione temporanea del Servizio per cause tecniche o per motivi di sicurezza.

Art. 14 Garanzie

L'Esercente garantisce che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni e/o servizi esposti non viola in alcun modo le norme di legge su diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal accordo e dalla consuetudine

L'Esercente garantisce l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità dei beni e/o servizi e l'uso puntuale dello strumento di "inquiry" per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati. La Banca si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Esercente le garanzie e i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale che la Banca ritenga idonei o necessari per l'esecuzione del presente accordo.

(art.15) Risoluzione e clausola risolutiva espressa

La Banca avrà diritto di risolvere la presente convenzione con effetto immediato, e fatto salvo il diritto della Banca ad esigere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Le Parti convengono espressamente che, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Esercente, di quanto stabilito agli artt. 10), 13) e 14) del presente accordo, nonché nel caso in cui l'Esercente subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto pregiudizievole che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica oppure possa danneggiare l'immagine della Banca o dell'Esercente, la Banca avrà diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato mediante comunicazione anche tramite lettera semplice, telefax o e-mail. e fatto salvo il diritto della Banca ad esigere il risarcimento di eventuali danni subiti.

(art. 16) Foro competente e Legge applicabile.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e l'Esercente in dipendenza del presente accordo, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Biella. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

(art. 17)Composizione extragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Esercente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

QUADRO NOTIZIE

ANNO INIZIO ATTIVITA'

RAGIONE SOCIALE

COD. FORMA SOCIETARIA

INDIRIZZO (VIA PIAZZA, ECC)

C.A.P.

CITTA'

PROV.

PREFISSO/ NUMERO TELEFONIA
FISSA

NUMERO DI FAX

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SETTORE MERCELOGICO

N. PARTITA IVA

N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

PROV.

INDIRIZZO URL DEL SITO

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME

NOME

DOCUMENTO DI IDENTITA'-ENTE DI RILASCIO-DATA DI RILASCIO

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO

COORDINATE IBAN

INTESTAZIONE CONTO

MODALITA' DI ACCREDITO:

- presso una banca appartenente al GRUPPO BANCA SELLA

POS NETTO

POS LORDO

- presso altro istituto bancario

POS NETTO

MODULO RID E COORDINATE BANCARIE DI ADDEBITO

Autorizzazione permanente di addebito in conto (RID) – Autorizziamo l'istituto bancario sotto precisato a provvedere all'estinzione dei documenti di debito emessi da Banca Sella Holding S.p.A., addebitando il conto indicato, secondo le norme che regolano il servizio RID. Prendiamo atto che l'istituto bancario assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che la Banca Sella Holding S.p.A. ci invierà direttamente prima della scadenza dell'obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere e assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario l'istituto bancario sarà esonerato da ogni responsabilità per il mancato pagamento, che dovrà essere effettuato a nostra cura. Per quanto non previsto, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

COORDINATE IBAN

INTESTAZIONE CONTO

ISTITUTO BANCARIO

AGENZIA

LOCALITA'

PROVINCIA

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCENTE

Art. 1 Premesse ed allegati

Il presente documento non deve intendersi come proposta al pubblico, ma esclusivamente come invito ad offrire, e pertanto Banca Sella Holding S.p.A. (denominata in seguito "Banca"), si riserva l'accettazione nei confronti dell'Organizzazione Commerciale (denominata in seguito "Esercente"). L'efficacia dell'accordo, in relazione ai servizi telematici, è subordinata inoltre alla comunicazione da parte dell'Esercente della ricezione dei Codici predisposti ed inviati dalla Banca al suo recapito anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, nonché agli adempimenti di cui al successivo articolo 10. L'Esercente ha concordato con Easy Nolo S.p.A. (denominata in seguito "Struttura Tecnica") le modalità di esposizione e commercializzazione dei propri prodotti tramite la rete Internet nonché altre tecniche di comunicazione a distanza (denominate in seguito "modalità telematiche") ed ha espletato tutte le formalità previste dalla normativa vigente e dalla prassi al riguardo.

Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

La Banca si impegna a fornire il Servizio di Commercio Elettronico ovvero di "acquiring" (denominato in seguito "Servizio"), che consente all'Esercente, che aderisce al presente accordo, di incassare il corrispettivo dei beni e/o servizi, tramite accredito nelle modalità di seguito indicate, relativo agli acquisti e/o alle operazioni effettuate (denominate in seguito "transazioni") da un soggetto (denominato in seguito "Titolare"), che utilizzi, attraverso modalità telematiche, quale mezzo di pagamento, una delle Carte di pagamento aderenti ai circuiti internazionali Visa e/o Mastercard e/o al servizio BankPassWeb (ognuna denominata in seguito "Carta"), nonché una tra le ulteriori Carte di pagamento per le quali l'Esercente sia convenzionato.

La Banca si impegna, alle condizioni e con le modalità appresso indicate, a gestire il pagamento effettuato dal Titolare con l'utilizzo delle Carte, tramite modalità telematiche, dei beni e/o servizi forniti dall'Esercente, nonché a garantire la collaborazione e l'assistenza di carattere operativo che fosse necessaria, inclusa la contabilizzazione di ogni operazione necessaria ed opportuna.

L'Esercente si impegna a fornire, alle condizioni e con le modalità appresso indicate, i beni e/o servizi acquistati dal Titolare con le transazioni sopra descritte.

Art. 3 Accettazione delle transazioni

Le transazioni proposte dal Titolare verranno accettate dalla Banca esclusivamente se sussistano tutte le seguenti condizioni:

- l'istituto emittente la Carta certifichi che le transazioni siano effettuate entro il periodo di validità della Carta utilizzata e comunque mai oltre la scadenza;
- il Titolare trasmetta tramite modalità telematiche il corretto numero identificativo della Carta e la data di scadenza della stessa;
- le transazioni siano effettuate con Carta non inserita nelle cosiddette "black lists" predisposte dai circuiti internazionali;
- le transazioni siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti dalla Banca e dalla Struttura Tecnica, che l'Esercente, di concerto con la Struttura Tecnica, deve mettere sempre a disposizione del Titolare.
- le transazioni siano conformi a quanto previsto nell'allegato A al presente accordo e alle sue successive modifiche o integrazioni, nonché nelle comunicazioni effettuate dalla Banca all'Esercente con riferimento al limite di transato accettato dalla Banca e volta per volta assegnato all'Esercente.

Le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto, non verranno riconosciute valide dalla Banca, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo la Banca diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse, senza che nessuna eccezione possa essere mossa alla Banca dall'Esercente e/o dal Titolare.

Art. 4 Sospensione e rimborso dei pagamenti

Le transazioni effettuate dall'Esercente e/o dal Titolare senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico della Banca.

In tutti i casi è facoltà della Banca sospendere in qualsiasi momento il pagamento di quanto dovuto all'Esercente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente accordo, allo scopo di poter controllare che le transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite con l'osservanza delle condizioni e delle modalità disciplinate nel presente accordo.

L'Esercente si impegna a fornire alla Banca ogni notizia o informazione e la relativa documentazione cartacea e/o telematica su tutte le transazioni effettuate, entro 7 (sette) giorni dalla semplice richiesta anche verbale della Banca, nonché a consentire alla stessa ogni possibile controllo relativo alle singole transazioni effettuate.

La comunicazione della sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

La Banca ha comunque diritto al rimborso, anche nell'interesse di terzi (a mero titolo esemplificativo, del Titolare), di quanto corrisposto all'Esercente, nel caso di ordini di pagamento di transazioni già accreditati, nelle modalità indicate al successivo art. 6, sulle coordinate bancarie di accredito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di accredito") e che risultassero successivamente irregolari ai sensi del presente accordo e delle norme dei circuiti internazionali, addebitando di propria iniziativa, direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari, le coordinate bancarie di addebito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di addebito") o altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, oppure valendosi della compensazione con altri importi dovuti dalla Banca all'Esercente medesimo, in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

La comunicazione del rimborso del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

Art. 5 Doveri dell'Esercente

L'Esercente è tenuto a:

- onorare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno;
- applicare al Titolare della Carta gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti all'epoca dell'uso della Carta;
- accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare della Carta con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- onorare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente;
- esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sul sito Internet dell'Esercente o attraverso altra modalità telematica, i simboli relativi alle Carte;
- mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del presente accordo;
- segnalare prontamente, entro 5 (cinque) giorni, per iscritto alla Banca, mediante lettera raccomandata, ogni e qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi sia nella denominazione o ragione sociale della ditta/impresa che nella compagine sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, sede legale o settore merceologico, la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque qualsiasi atto di trasferimento/cessione ad altri della propria attività commerciale e/o di servizi connessi con la stessa, sia nelle coordinate bancarie di accredito dei pagamenti indicate nel presente accordo, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o dal ritardo in detti adempimenti;
- istituire adeguatamente il proprio personale addetto circa le modalità di esecuzione del presente accordo;
- trattenere e conservare per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi dalla data della singola transazione, per consentire eventuali ricerche e controlli da parte della Banca ai sensi del precedente art. 4 del presente accordo, la documentazione relativa alle transazioni ed in particolare:
 - nome, cognome, indirizzo di residenza e/o domicilio e numero di telefono del Titolare;
 - copia dell'ordine di pagamento della transazione, contenente la descrizione analitica dei beni e/o servizi forniti dall'Esercente e dei relativi corrispettivi;
 - originale della bolla di consegna dei beni e/o servizi, controfirmata dal destinatario o altro documento che possa provarne l'avvenuta ricezione degli stessi;
- fornire alla Banca ogni altra notizia e/o informazione utile alla Banca su tutte le transazioni effettuate;
- garantire la titolarità del sito Internet la cui URL è indicata sul frontespizio del presente accordo, nonché che tale sito è operativo pienamente e che i Codici di cui al precedente art. 1 del presente accordo sono utilizzati unicamente per il sito Internet indicato;
- prendere accuratamente visione della manualistica nonché delle note tecniche che vengano inviate, unitamente ai Codici o successivamente, sia direttamente dalla Banca che tramite la Struttura Tecnica.

E' fatto divieto all'Esercente di effettuare transazioni multiple con la stessa Carta in un arco temporale ridotto nella medesima giornata nonché di effettuare il frazionamento della vendita o del pagamento.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'Esercente, degli obblighi e delle regole comportamentali posti a suo carico dal presente accordo, la Banca si riserva

di non onorare gli ordini di pagamento di transazioni concluse senza l'osservanza di detti obblighi e regole ovvero di sospendere l'efficacia dell'accordo ovvero ancora di esercitare il proprio diritto di recesso, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 6 del presente accordo.

Art. 6 Transazioni di commercio elettronico

Con l'adesione al presente accordo, l'Esercente accetta le seguenti disposizioni:

- a) l'accredito del corrispettivo delle transazioni avverrà, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dei dati da parte dell'Esercente per il tramite del prodotto "GestPay" fornito dalla Struttura Tecnica in relazione a quanto previsto dalla Banca, a mezzo della cosiddetta modalità di "POS NETTO"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni);
- b) qualora l'Esercente sia titolare di un rapporto di conto corrente con una Banca appartenente al Gruppo Banca Sella, previa richiesta dell'Esercente, l'accredito dell'importo delle transazioni potrà avvenire, oltre che con la modalità indicata alla precedente lettera a), anche a mezzo della cosiddetta modalità di "POS LORDO"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni e addebitare il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle transazioni registrate nell'estratto conto mensile con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria;
- c) l'Esercente rinuncia a far valere presso la Banca qualsiasi eccezione rivenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero dal mancato funzionamento dello stesso;
- d) la commissione applicata dalla Banca è comprensiva di quella dovuta ai circuiti internazionali;
- e) l'Esercente autorizza la Banca ad operare direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari gli addebiti relativi agli oneri previsti dal presente accordo sul conto di addebito o su altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, nonché ad effettuare tutte le contabilizzazioni necessarie, inclusi giroconti, bonifici, storni richiesti dall'Esercente e gli importi oggetto di riaddebito o rimborso da parte dei circuiti internazionali (cosiddetto "charge-back finanziario"), anche a semplice richiesta del Titolare della Carta, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente..

Art. 7 Variazione delle condizioni

Le condizioni economiche applicate al Servizio oggetto del presente accordo sono indicate nel foglio informativo allegato al presente accordo. Il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al precedente art. 6 del presente accordo.

La Banca si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole all'Esercente, le condizioni economiche e normative del presente accordo, qualora sussista un giustificato motivo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'Esercente.

Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al Cliente con i tempi e le modalità previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche. I termini di cui all'art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario.

Le parti convengono che nelle presenti condizioni generali verranno automaticamente recepite tutte le variazioni normative e regolamentari. A tal fine, le clausole contrattuali interessate si intenderanno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione al Cliente, o dell'entrata in vigore della norma, disposizione o indicazione delle autorità di vigilanza, quando la stessa sia successiva.

Art. 8 Durata dell'accordo

Il presente accordo è a tempo indeterminato.

Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. In ogni caso di recesso dal presente accordo, l'Esercente è tenuto a restituire immediatamente tutto il materiale cartaceo e/o telematico consegnato in uso dalla Banca, nonché ad eliminare dal sito Internet indicato nel presente accordo tutti i simboli relativi alle Carte.

La Banca si riserva altresì il diritto di recedere dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con il preavviso di un giorno, qualora, in seguito a ricerche e controlli effettuati anche in via informale dalla Banca o dalla pubblica autorità, sia emerso che l'Esercente ha posto in vendita:

- materiale pornografico, inneggiante alla pornografia o comunque contrario al buon costume;
- armi o materiale relativo o documentazione inneggiante alla violenza;
- merci o oggetti la cui vendita sia contraria all'ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge;

ovvero al ricorrere di un giustificato motivo.

In tali casi la Banca si riserva inoltre il diritto di rivalsa per il risarcimento dei danni eventualmente patiti e/o patendi, inclusa la lesione della propria immagine.

Art. 9 Sospensione dell'accordo o del Servizio

La Banca si riserva la facoltà di effettuare, con efficacia immediata, sospensioni dell'operatività del presente accordo e/o del Servizio, qualora ricorrano gravi ragioni tecniche o motivi di sicurezza, dandone comunicazione all'Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi in seguito mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

Art. 10 Attivazione del Servizio

Il Servizio potrà essere attivato dalla Banca solo al termine della fase di verifica delle procedure adottate (denominate in seguito "test") dalle parti e dopo aver verificato l'avvenuto espletamento di tutte le formalità previste dal presente accordo.

L'Esercente riconoscerà alla Banca un corrispettivo per l'attivazione del Servizio, il cui ammontare è indicato nel documento di sintesi nel frontespizio del presente accordo, che dovrà essere pagato mediante bonifico bancario secondo le modalità appositamente indicate dalla Banca.

Il Servizio verrà attivato e l'accordo si potrà ritenere concluso solo al ricevimento da parte della Banca della ricevuta del bonifico effettuato dall'Esercente, fatto salvo comunque quanto previsto dal precedente art. 1 con riferimento alla ricezione dei Codici da parte dell'Esercente, dall'art 3 lettera e) con riferimento all'accettazione ed assegnazione del limite di transato da parte della Banca, nonché dall'art. 14 con riferimento alla concessione delle garanzie eventualmente richieste dalla Banca.

Art. 11 Riservatezza e Privacy

L'Esercente potrà accedere al Servizio, per la gestione degli ordini di pagamento delle transazioni mediante gli appositi Codici di cui al precedente art. 1, che consistono in un codice di identificazione dell'Esercente (Login) ed in una parola chiave (Password).

L'identificazione dell'Esercente e la conseguente operatività verrà effettuata, tramite rete informatica, attraverso il riconoscimento della combinazione di Login e Password.

I Codici vengono calcolati automaticamente con una procedura riservata all'atto dell'apertura delle modalità telematiche e consegnati, in forma scritta, all'Esercente in busta sigillata. Tali Codici potranno essere inviati anche tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail da questi indicato nel presente modulo. Al primo accesso sarà richiesto all'Esercente necessariamente il cambio della Password, al fine di rendere sconosciuto tale Codice al personale della Banca.

L'Esercente è tenuto a mantenere segreti i Codici, è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli stessi e risponde del loro eventuale indebito uso, comunque e da chiunque effettuato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.

Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura delle modalità telematiche, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata per via telematica, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca.

Le parti garantiscono una totale riservatezza riguardo all'attività regolata dal presente accordo e, a questo titolo, si impegnano in particolare a non dare nessuna informazione a terzi. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), le Parti convengono espressamente che ciascuna di esse assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso nell'esecuzione del presente accordo, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 12 Documentazione

L'Esercente prende atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate mediante il Servizio. Il contenuto di detto registro ha carattere di assoluta riservatezza e può essere esibito dalla Banca solamente su richiesta della Pubblica Autorità competente.

Art. 13 Responsabilità

L'Esercente si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni e/o servizi.

Resta inteso che la Banca declina fin d'ora qualsivoglia responsabilità inerente e/o conseguente i beni e/o servizi forniti dall'Esercente tramite il Servizio.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Banca non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dall'Esercente in relazione all'utilizzo del Servizio, ivi

compresi i danni derivanti dalla sospensione temporanea del Servizio per cause tecniche o per motivi di sicurezza.

Art. 14 Garanzie

L'Esercente garantisce che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni e/o servizi esposti non viola in alcun modo le norme di legge su diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal accordo e dalla consuetudine.

L'Esercente garantisce l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità dei beni e/o servizi e l'uso puntuale dello strumento di "inquiry" per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati. La Banca si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Esercente le garanzie e i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale che la Banca ritenga idonei o necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono espressamente che, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Esercente, di quanto stabilito agli artt. 3) lettera e) ,10), 13) e 14) del presente accordo, nonché nel caso in cui l'Esercente subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto pregiudizievole che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica oppure possa danneggiare l'immagine della Banca o dell'Esercente, la Banca avrà diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato mediante comunicazione anche tramite lettera semplice, telefax o e-mail. e fatto salvo il diritto della Banca ad esigere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 16 Foro competente e Legge applicabile

Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e l'Esercente in dipendenza del presente accordo, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Biella. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Art.17 Composizione extragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Esercente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Dichiariamo che un esemplare della presente, unitamente al relativo foglio informativo ed al documento di sintesi, ci è stato consegnato dalla Banca.

Con riferimento al diritto riconosciuto all'Esercente di avere, su sua specifica richiesta, prima della conclusione dell'accordo, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, dichiariamo di:

- Non aver voluto avvalerci di tale diritto
- Aver richiesto e ottenuto dalla Banca, prima della conclusione dell'accordo, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui contenuto corrisponde fedelmente al presente.

Il presente accordo riproduce alla lettera il testo pubblicato sul sito Internet della Banca www.sella.it

Per integrale accettazione dell'accordo (pagine 6)

Timbro della società e/o ditta
e firma del legale rappresentante e/o del titolare

Data	Visto Firmare	Cod. Dip.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiariamo di approvare integralmente tutte le clausole delle Condizioni Generali per l'Esercente sopra indicate e specificatamente quelle di cui ai presenti articoli:

- Art. 3 Accettazione delle transazioni
- Art. 4 Sospensione e rimborso dei pagamenti
- Art. 6 Transazioni di commercio elettronico
- Art. 7 Variazione delle condizioni
- Art. 8 Durata dell'accordo
- Art. 9 Sospensione dell'accordo o del Servizio
- Art.10 Attivazione del servizio
- Art.13 Responsabilità
- Art. 14 Garanzie
- Art.15 Risoluzione e clausola risolutiva espressa
- Art.16 Foro competente e Legge applicabile
- Art. 17 Composizione Extragiudiziale delle controversie

Timbro della società e/o ditta
e firma del legale rappresentante e/o del titolare

Data	Visto Firmare	Cod. Dip.



BANCA SELLA HOLDING

GRUPPO BANCA SELLA

S.p.A. - Sede: Via Italia, 2 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale Sociale e Riserve Euro 416.929.888 - Codice ABI 3311 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Biella - Cod. Fisc. e P. IVA 01709430027 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari. Capogruppo del Gruppo Banca Sella.

Abbiamo ricevuto la Vostra in data odierna del seguente tenore, che, in segno di benestare, integralmente Vi trascriviamo:

"Con riferimento alla nostra richiesta di attivazione del Servizio di Commercio Elettronico tramite Internet ovvero mediante altre tecniche di comunicazione a distanza, prendiamo atto che lo stesso è regolato dalle condizioni economiche di seguito indicate; le altre condizioni, la cui misura non è espressamente indicata, saranno applicate nella misura specificata nel foglio informativo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

DOCUMENTO DI SINTESI

CONDIZIONI ECONOMICHE:

Imposta di bollo per la registrazione del contratto	€ 14,62	una tantum
Spese accessorie di attivazione per singolo codice:	€ 103,29	una tantum
Costo per storno transazioni:	€ 0,77	cad
Commissione sul transato per circuiti Visa, Mastercard e servizio BankPass Web		
Abilitazione circuiti AMEX, DINERS, JCB: (commissione da concordare con le rispettive società)	gratuita	
Costo per attivazione del Modulo Multivaluta: (barrare l'opzione desiderata)	€ 1.000,0	
Dollari		
Sterline		
Yen		
Dollaro di Hong Kong		
Real Brasiliano		
Valuta di accredito:		giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria
Canone versione Basic (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 7,75	+ iva al mese
Canone versione Advanced (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 12,91	+ iva al mese
Canone versione Professional (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 18,08	+ iva al mese
Canone versione Server to Server (da riconoscere a Easy Nolo S.p.A.):	€ 500,00	+ iva al mese
Verifica carta (solo per versioni Professional e Server To Server):		_____ a transazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI:

Si citano di seguito le più significative clausole contrattuali, recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente.

Art. 3 Accettazione delle transazioni

Le transazioni proposte dal Titolare verranno accettate dalla Banca esclusivamente se sussistano tutte le seguenti condizioni:

- l'istituto emittente la Carta certifichi che le transazioni siano effettuate entro il periodo di validità della Carta utilizzata e comunque mai oltre la scadenza;
- il Titolare trasmetta tramite modalità telematiche il corretto numero identificativo della Carta e la data di scadenza della stessa;
- le transazioni siano effettuate con Carta non inserita nelle cosiddette "black lists" predisposte dai circuiti internazionali;
- le transazioni siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti dalla Banca e dalla Struttura Tecnica, che l'Esercente, di concerto con la Struttura Tecnica, deve mettere sempre a disposizione del Titolare.
- le transazioni siano conformi a quanto previsto nell'allegato A al presente accordo e alle sue successive modifiche o integrazioni, nonché nelle comunicazioni effettuate dalla Banca all'Esercente con riferimento al limite di transato accettato dalla Banca e volta per volta assegnato all'Esercente.

Le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto, non verranno riconosciute valide dalla Banca, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo la Banca diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse, senza che nessuna eccezione possa essere mossa alla Banca dall'Esercente e/o dal Titolare.

(art.4) Sospensione e rimborso dei pagamenti

Le transazioni effettuate dall'Esercente e/o dal Titolare senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico della Banca.

In tutti i casi è facoltà della Banca sospendere in qualsiasi momento il pagamento di quanto dovuto all'Esercente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente accordo, allo scopo di poter controllare che le transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite con l'osservanza delle condizioni e delle modalità disciplinate nel presente accordo.

L'Esercente si impegna a fornire alla Banca ogni notizia o informazione e la relativa documentazione cartacea e/o telematica su tutte le transazioni effettuate, entro 7 (sette) giorni dalla semplice richiesta anche verbale della Banca, nonché a consentire alla stessa ogni possibile controllo relativo alle singole transazioni effettuate.

La comunicazione della sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

La Banca ha comunque diritto al rimborso, anche nell'interesse di terzi (a mero titolo esemplificativo, del Titolare), di quanto corrisposto all'Esercente, nel caso di ordini di pagamento di transazioni già accreditati, nelle modalità indicate al successivo art. 6, sulle coordinate bancarie di accredito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di accredito") e che risultassero successivamente irregolari ai sensi del presente accordo e delle norme dei circuiti internazionali, addebitando di propria iniziativa, direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari, le coordinate bancarie di addebito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di addebito") o altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, oppure valendosi della compensazione con altri importi dovuti dalla Banca all'Esercente medesimo, in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

La comunicazione del rimborso del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

Art. 6 Transazioni di commercio elettronico

Con l'adesione al presente accordo, l'Esercente accetta le seguenti disposizioni:

A) l'accredito del corrispettivo delle transazioni avverrà, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dei dati da parte dell'Esercente per il tramite del prodotto "GestPay" fornito dalla Struttura Tecnica in relazione a quanto previsto dalla Banca, a mezzo della cosiddetta modalità di "POS NETTO"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni);

B) qualora l'Esercente sia titolare di un rapporto di conto corrente con una Banca appartenente al Gruppo Banca Sella, previa richiesta dell'Esercente, l'accredito dell'importo delle transazioni potrà avvenire, oltre che con la modalità indicata alla precedente lettera a), anche a mezzo della cosiddetta modalità di "POS lordo"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni e addebitare il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle transazioni registrate nell'estratto conto mensile con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria;

C) l'Esercente rinuncia a far valere presso la Banca qualsiasi eccezione rivenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero dal mancato funzionamento dello stesso;

D) la commissione applicata dalla Banca è comprensiva di quella dovuta ai circuiti internazionali;

E) l'Esercente autorizza la Banca ad operare direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari gli addebiti relativi agli oneri previsti dal presente accordo sul conto di addebito o su altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, nonché ad effettuare tutte le contabilizzazioni necessarie, inclusi giroconti, bonifici, storni richiesti dall'Esercente e gli importi oggetto di riaddebito o rimborso da parte dei circuiti internazionali (cosiddetto "charge-back finanziario"), anche a semplice richiesta del Titolare della Carta, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente.

Art. 7 Variazione delle condizioni

Le condizioni economiche applicate al Servizio oggetto del presente accordo sono indicate nel foglio informativo allegato al presente accordo. Il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al precedente art. 6 del presente accordo.

La Banca si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole all'Esercente, le condizioni economiche e normative del presente accordo, qualora sussista un giustificato motivo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'Esercente.

Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al Cliente con i tempi e le modalità previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche. I termini di cui all'art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario.

Le parti convengono che nelle presenti condizioni generali verranno automaticamente recepite tutte le variazioni normative e regolamentari. A tal fine, le clausole contrattuali interessate si intenderanno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione al Cliente, o dell'entrata in vigore della norma, disposizione o indicazione delle autorità di vigilanza, quando la stessa sia successiva.

Art. 8 Durata dell'accordo

Il presente accordo è a tempo indeterminato.

Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. In ogni caso di recesso dal presente accordo, l'Esercente è tenuto a restituire immediatamente tutto il materiale cartaceo e/o telematico consegnato in uso dalla Banca, nonché ad eliminare dal sito Internet indicato nel presente accordo tutti i simboli relativi alle Carte.

La Banca si riserva altresì il diritto di recedere dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con il preavviso di un giorno, qualora, in seguito a ricerche e controlli effettuati anche in via informale dalla Banca o dalla pubblica autorità, sia emerso che l'Esercente ha posto in vendita:

materiale pornografico, inneggiante alla pornografia o comunque contrario al buon costume;

armi o materiale relativo o documentazione inneggiante alla violenza;

merci o oggetti la cui vendita sia contraria all'ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge;

ovvero al ricorrere di un giustificato motivo.

In tali casi la Banca si riserva inoltre il diritto di rivalsa per il risarcimento dei danni eventualmente patiti e/o patendi, inclusa la lesione della propria immagine.

(art.9) Sospensione dell'accordo.

La Banca si riserva la facoltà di effettuare, con efficacia immediata, sospensioni dell'operatività del presente accordo e/o del Servizio, qualora ricorrano gravi ragioni tecniche o motivi di sicurezza, dandone comunicazione all'Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi in seguito mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto._____

Art. 10 Attivazione del Servizio

Il Servizio potrà essere attivato dalla Banca solo al termine della fase di verifica delle procedure adottate (denominate in seguito "test") dalle parti e dopo aver verificato l'avvenuto espletamento di tutte le formalità previste dal presente accordo.

L'Esercente riconoscerà alla Banca un corrispettivo per l'attivazione del Servizio, il cui ammontare è indicato nel documento di sintesi nel frontespizio del presente accordo, che dovrà essere pagato mediante bonifico bancario secondo le modalità appositamente indicate dalla Banca.

Il Servizio verrà attivato e l'accordo si potrà ritenere concluso solo al ricevimento da parte della Banca della ricevuta del bonifico effettuato dall'Esercente, fatto salvo comunque quanto previsto dal precedente art. 1 con riferimento alla ricezione dei Codici da parte dell'Esercente, dall'art 3 lettera e) con riferimento all'accettazione ed assegnazione del limite di transato da parte della Banca, nonché dall'art. 15 con riferimento alla concessione delle garanzie eventualmente richieste dalla Banca.

(art.13) Responsabilità.

L'Esercente si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni e/o servizi.

Resta inteso che la Banca declina fin d'ora qualsivoglia responsabilità inerente e/o conseguente i beni e/o servizi forniti dall'Esercente tramite il Servizio. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Banca non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dall'Esercente in relazione all'utilizzo del Servizio, ivi compresi i danni derivanti dalla sospensione temporanea del Servizio per cause tecniche o per motivi di sicurezza.

Art. 14 Garanzie

L'Esercente garantisce che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni e/o servizi esposti non viola in alcun modo le norme di legge su diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal accordo e dalla consuetudine

L'Esercente garantisce l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità dei beni e/o servizi e l'uso puntuale dello strumento di "inquiry" per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati. La Banca si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Esercente le garanzie e i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale che la Banca ritenga idonei o necessari per l'esecuzione del presente accordo.

(art.15) Risoluzione e clausola risolutiva espressa

La Banca avrà diritto di risolvere la presente convenzione con effetto immediato, e fatto salvo il diritto della Banca ad esigere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Le Parti convengono espressamente che, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Esercente, di quanto stabilito agli artt. 10), 13) e 14) del presente accordo, nonché nel caso in cui l'Esercente subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto pregiudizievole che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica oppure possa danneggiare l'immagine della Banca o dell'Esercente, la Banca avrà diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato mediante comunicazione anche tramite lettera semplice, telefax o e-mail. e fatto salvo il diritto della Banca ad esigere il risarcimento di eventuali danni subiti.

(art. 16) Foro competente e Legge applicabile.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e l'Esercente in dipendenza del presente accordo, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Biella. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

(art. 17)Composizione extragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Esercente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Banca Sella Holding Spa. Imposta bollo virtuale aut intend. Finanza Vercelli n. 31797 del 16-01-1973

QUADRO NOTIZIE

ANNO INIZIO ATTIVITA'

RAGIONE SOCIALE

COD. FORMA SOCIETARIA

INDIRIZZO (VIA PIAZZA, ECC)

C.A.P.

CITTA'

PROV.

PREFISSO/ NUMERO TELEFONIA
FISSA

NUMERO DI FAX

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SETTORE MERCELOGICO

N. PARTITA IVA

N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

PROV.

INDIRIZZO URL DEL SITO

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME

NOME

DOCUMENTO DI IDENTITA'-ENTE DI RILASCIO-DATA DI RILASCIO

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO

COORDINATE IBAN

INTESTAZIONE CONTO

MODALITA' DI ACCREDITO:

- presso una banca appartenente al GRUPPO BANCA SELLA

POS NETTO

POS LORDO

- presso altro istituto bancario

POS NETTO

MODULO RID E COORDINATE BANCARIE DI ADDEBITO

Autorizzazione permanente di addebito in conto (RID) – Autorizziamo l'istituto bancario sotto precisato a provvedere all'estinzione dei documenti di debito emessi da Banca Sella Holding S.p.A., addebitando il conto indicato, secondo le norme che regolano il servizio RID. Prendiamo atto che l'istituto bancario assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che la Banca Sella Holding S.p.A. ci invierà direttamente prima della scadenza dell'obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere e assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario l'istituto bancario sarà esonerato da ogni responsabilità per il mancato pagamento, che dovrà essere effettuato a nostra cura. Per quanto non previsto, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

COORDINATE IBAN

INTESTAZIONE CONTO

ISTITUTO BANCARIO

AGENZIA

LOCALITA'

PROVINCIA

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCENTE

Art. 1 Premesse ed allegati

Il presente documento non deve intendersi come proposta al pubblico, ma esclusivamente come invito ad offrire, e pertanto Banca Sella Holding S.p.A. (denominata in seguito "Banca"), si riserva l'accettazione nei confronti dell'Organizzazione Commerciale (denominata in seguito "Esercente"). L'efficacia dell'accordo, in relazione ai servizi telematici, è subordinata inoltre alla comunicazione da parte dell'Esercente della ricezione dei Codici predisposti ed inviati dalla Banca al suo recapito anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, nonché agli adempimenti di cui al successivo articolo 10. L'Esercente ha concordato con Easy Nolo S.p.A. (denominata in seguito "Struttura Tecnica") le modalità di esposizione e commercializzazione dei propri prodotti tramite la rete Internet nonché altre tecniche di comunicazione a distanza (denominate in seguito "modalità telematiche") ed ha espletato tutte le formalità previste dalla normativa vigente e dalla prassi al riguardo.

Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

La Banca si impegna a fornire il Servizio di Commercio Elettronico ovvero di "acquiring" (denominato in seguito "Servizio"), che consente all'Esercente, che aderisce al presente accordo, di incassare il corrispettivo dei beni e/o servizi, tramite accreditato nelle modalità di seguito indicate, relativo agli acquisti e/o alle operazioni effettuate (denominate in seguito "transazioni") da un soggetto (denominato in seguito "Titolare"), che utilizzi, attraverso modalità telematiche, quale mezzo di pagamento, una delle Carte di pagamento aderenti ai circuiti internazionali Visa e/o Mastercard e/o al servizio BankPassWeb (ognuna denominata in seguito "Carta"), nonché una tra le ulteriori Carte di pagamento per le quali l'Esercente sia convenzionato.

La Banca si impegna, alle condizioni e con le modalità appresso indicate, a gestire il pagamento effettuato dal Titolare con l'utilizzo delle Carte, tramite modalità telematiche, dei beni e/o servizi forniti dall'Esercente, nonché a garantire la collaborazione e l'assistenza di carattere operativo che fosse necessaria, inclusa la contabilizzazione di ogni operazione necessaria ed opportuna.

L'Esercente si impegna a fornire, alle condizioni e con le modalità appresso indicate, i beni e/o servizi acquistati dal Titolare con le transazioni sopra descritte.

Art. 3 Accettazione delle transazioni

Le transazioni proposte dal Titolare verranno accettate dalla Banca esclusivamente se sussistano tutte le seguenti condizioni:

- l'istituto emittente la Carta certifichi che le transazioni siano effettuate entro il periodo di validità della Carta utilizzata e comunque mai oltre la scadenza;
- il Titolare trasmetta tramite modalità telematiche il corretto numero identificativo della Carta e la data di scadenza della stessa;
- le transazioni siano effettuate con Carta non inserita nelle cosiddette "black lists" predisposte dai circuiti internazionali;
- e transazioni siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti dalla Banca e dalla Struttura Tecnica, che l'Esercente, di concerto con la Struttura Tecnica, deve mettere sempre a disposizione del Titolare.
- le transazioni siano conformi a quanto previsto nell'allegato A al presente accordo e alle sue successive modifiche o integrazioni, nonché nelle comunicazioni effettuate dalla Banca all'Esercente con riferimento al limite di transato accettato dalla Banca e volta per volta assegnato all'Esercente.

Le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto, non verranno riconosciute valide dalla Banca, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo la Banca diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse, senza che nessuna eccezione possa essere mossa alla Banca dall'Esercente e/o dal Titolare.

Art. 4 Sospensione e rimborso dei pagamenti

Le transazioni effettuate dall'Esercente e/o dal Titolare senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui al presente accordo non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico della Banca.

In tutti i casi è facoltà della Banca sospendere in qualsiasi momento il pagamento di quanto dovuto all'Esercente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente accordo, allo scopo di poter controllare che le transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite con l'osservanza delle condizioni e delle modalità disciplinate nel presente accordo.

L'Esercente si impegna a fornire alla Banca ogni notizia o informazione e la relativa documentazione cartacea e/o telematica su tutte le transazioni effettuate, entro 7 (sette) giorni dalla semplice richiesta anche verbale della Banca, nonché a consentire alla stessa ogni possibile controllo relativo alle singole transazioni effettuate.

La comunicazione della sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

La Banca ha comunque diritto al rimborso, anche nell'interesse di terzi (a mero titolo esemplificativo, del Titolare), di quanto corrisposto all'Esercente, nel caso di ordini di pagamento di transazioni già accreditati, nelle modalità indicate al successivo art. 6, sulle coordinate bancarie di accredito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di accredito") e che risultassero successivamente irregolari ai sensi del presente accordo e delle norme dei circuiti internazionali, addebitando di propria iniziativa, direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari, le coordinate bancarie di addebito indicate sul frontespizio del presente accordo (denominate in seguito "conto di addebito") o altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, oppure valendosi della compensazione con altri importi dovuti dalla Banca all'Esercente medesimo, in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

La comunicazione del rimborso del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

Art. 5 Doveri dell'Esercente

L'Esercente è tenuto a:

- onorare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno;
- applicare al Titolare della Carta gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti all'epoca dell'uso della Carta;
- accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare della Carta con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- onorare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente;
- esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sul sito Internet dell'Esercente o attraverso altra modalità telematica, i simboli relativi alle Carte;
- mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del presente accordo;
- segnalare prontamente, entro 5 (cinque) giorni, per iscritto alla Banca, mediante lettera raccomandata, ogni e qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi sia nella denominazione o ragione sociale della ditta/impresa che nella compagine sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, sede legale o settore merceologico, la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque qualsiasi atto di trasferimento/cessione ad altri della propria attività commerciale e/o di servizi connessi con la stessa, sia nelle coordinate bancarie di accredito dei pagamenti indicate nel presente accordo, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o dal ritardo in detti adempimenti;
- istituire adeguatamente il proprio personale addetto circa le modalità di esecuzione del presente accordo;
- trattenere e conservare per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi dalla data della singola transazione, per consentire eventuali ricerche e controlli da parte della Banca ai sensi del precedente art. 4 del presente accordo, la documentazione relativa alle transazioni ed in particolare:
 - nome, cognome, indirizzo di residenza e/o domicilio e numero di telefono del Titolare;
 - copia dell'ordine di pagamento della transazione, contenente la descrizione analitica dei beni e/o servizi forniti dall'Esercente e dei relativi corrispettivi;
 - originale della bolla di consegna dei beni e/o servizi, controfirmata dal destinatario o altro documento che possa provarne l'avvenuta ricezione degli stessi;
- fornire alla Banca ogni altra notizia e/o informazione utile alla Banca su tutte le transazioni effettuate;
- garantire la titolarità del sito Internet la cui URL è indicata sul frontespizio del presente accordo, nonché che tale sito è operativo pienamente e che i Codici di cui al precedente art. 1 del presente accordo sono utilizzati unicamente per il sito Internet indicato;
- prendere accuratamente visione della manualistica nonché delle note tecniche che vengano inviate, unitamente ai Codici o successivamente, sia direttamente dalla Banca che tramite la Struttura Tecnica.

E' fatto divieto all'Esercente di effettuare transazioni multiple con la stessa Carta in un arco temporale ridotto nella medesima giornata nonché di effettuare il frazionamento della vendita o del pagamento.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'Esercente, degli obblighi e delle regole comportamentali posti a suo carico dal presente accordo, la Banca si riserva

COPIA PER IL CLIENTE pag. 4 di 6

di non onorare gli ordini di pagamento di transazioni concluse senza l'osservanza di detti obblighi e regole ovvero di sospendere l'efficacia dell'accordo ovvero ancora di esercitare il proprio diritto di recesso, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 6 del presente accordo.

Art. 6 Transazioni di commercio elettronico

Con l'adesione al presente accordo, l'Esercente accetta le seguenti disposizioni:

- a) l'accredito del corrispettivo delle transazioni avverrà, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dei dati da parte dell'Esercente per il tramite del prodotto "GestPay" fornito dalla Struttura Tecnica in relazione a quanto previsto dalla Banca, a mezzo della cosiddetta modalità di "POS NETTO"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare netto delle transazioni (importo lordo meno commissioni);
- b) qualora l'Esercente sia titolare di un rapporto di conto corrente con una Banca appartenente al Gruppo Banca Sella, previa richiesta dell'Esercente, l'accredito dell'importo delle transazioni potrà avvenire, oltre che con la modalità indicata alla precedente lettera a), anche a mezzo della cosiddetta modalità di "POS LORDO"; in tal caso, la Banca provvederà ad accreditare il conto di accredito indicato con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni e addebitare il suddetto conto corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle transazioni registrate nell'estratto conto mensile con la valuta del giorno lavorativo successivo alla movimentazione finanziaria;
- c) l'Esercente rinuncia a far valere presso la Banca qualsiasi eccezione rivenientegli da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero dal mancato funzionamento dello stesso;
- d) la commissione applicata dalla Banca è comprensiva di quella dovuta ai circuiti internazionali;
- e) l'Esercente autorizza la Banca ad operare direttamente o tramite richiesta inoltrata ad altri istituti bancari gli addebiti relativi agli oneri previsti dal presente accordo sul conto di addebito o su altro rapporto comunque riconducibile all'Esercente, nonché ad effettuare tutte le contabilizzazioni necessarie, inclusi giroconti, bonifici, storni richiesti dall'Esercente e gli importi oggetto di riaddebito o rimborso da parte dei circuiti internazionali (cosiddetto "charge-back finanziario"), anche a semplice richiesta del Titolare della Carta, secondo le modalità previste dai precedenti artt. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente.. 4 e 5 del presente accordo nonché dai circuiti stessi e che, in caso di variazione, verranno tempestivamente comunicate dalla Banca all'Esercente.

Art. 7 Variazione delle condizioni

Le condizioni economiche applicate al Servizio oggetto del presente accordo sono indicate nel foglio informativo allegato al presente accordo. Il pagamento avverrà secondo le modalità di cui al precedente art. 6 del presente accordo.

La Banca si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole all'Esercente, le condizioni economiche e normative del presente accordo, qualora sussista un giustificato motivo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'Esercente.

Le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali dovranno essere preventivamente comunicate al Cliente con i tempi e le modalità previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche. I termini di cui all'art. 118 sono da computarsi come giorni fissi di calendario.

Le parti convengono che nelle presenti condizioni generali verranno automaticamente recepite tutte le variazioni normative e regolamentari. A tal fine, le clausole contrattuali interessate si intenderanno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione al Cliente, o dell'entrata in vigore della norma, disposizione o indicazione delle autorità di vigilanza, quando la stessa sia successiva.

Art. 8 Durata dell'accordo

Il presente accordo è a tempo indeterminato.

Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. In ogni caso di recesso dal presente accordo, l'Esercente è tenuto a restituire immediatamente tutto il materiale cartaceo e/o telematico consegnato in uso dalla Banca, nonché ad eliminare dal sito Internet indicato nel presente accordo tutti i simboli relativi alle Carte.

La Banca si riserva altresì il diritto di recedere dal presente accordo, mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, con il preavviso di un giorno, qualora, in seguito a ricerche e controlli effettuati anche in via informale dalla Banca o dalla pubblica autorità, sia emerso che l'Esercente ha posto in vendita:

- m) materiale pornografico, inneggiante alla pornografia o comunque contrario al buon costume;
- n) armi o materiale relativo o documentazione inneggiante alla violenza;
- o) merci o oggetti la cui vendita sia contraria all'ordine pubblico o a disposizioni imperative di legge;

ovvero al ricorrere di un giustificato motivo.

In tali casi la Banca si riserva inoltre il diritto di rivalsa per il risarcimento dei danni eventualmente patiti e/o patendi, inclusa la lesione della propria immagine.

Art. 9 Sospensione dell'accordo o del Servizio

La Banca si riserva la facoltà di effettuare, con efficacia immediata, sospensioni dell'operatività del presente accordo e/o del Servizio, qualora ricorrano gravi ragioni tecniche o motivi di sicurezza, dandone comunicazione all'Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi in seguito mediante lettera semplice, telefax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

Art. 10 Attivazione del Servizio

Il Servizio potrà essere attivato dalla Banca solo al termine della fase di verifica delle procedure adottate (denominate in seguito "test") dalle parti e dopo aver verificato l'avvenuto espletamento di tutte le formalità previste dal presente accordo.

L'Esercente riconoscerà alla Banca un corrispettivo per l'attivazione del Servizio, il cui ammontare è indicato nel documento di sintesi nel frontespizio del presente accordo, che dovrà essere pagato mediante bonifico bancario secondo le modalità appositamente indicate dalla Banca.

Il Servizio verrà attivato e l'accordo si potrà ritenere concluso solo al ricevimento da parte della Banca della ricevuta del bonifico effettuato dall'Esercente, fatto salvo comunque quanto previsto dal precedente art. 1 con riferimento alla ricezione dei Codici da parte dell'Esercente, dall'art 3 lettera e) con riferimento all'accettazione ed assegnazione del limite di transato da parte della Banca, nonché dall'art. 14 con riferimento alla concessione delle garanzie eventualmente richieste dalla Banca.

Art. 11 Riservatezza e Privacy

L'Esercente potrà accedere al Servizio, per la gestione degli ordini di pagamento delle transazioni mediante gli appositi Codici di cui al precedente art. 1, che consistono in un codice di identificazione dell'Esercente (Login) ed in una parola chiave (Password).

L'identificazione dell'Esercente e la conseguente operatività verrà effettuata, tramite rete informatica, attraverso il riconoscimento della combinazione di Login e Password.

I Codici vengono calcolati automaticamente con una procedura riservata all'atto dell'apertura delle modalità telematiche e consegnati, in forma scritta, all'Esercente in busta sigillata. Tali Codici potranno essere inviati anche tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail da questi indicato nel presente modulo. Al primo accesso sarà richiesto all'Esercente necessariamente il cambio della Password, al fine di rendere sconosciuto tale Codice al personale della Banca.

L'Esercente è tenuto a mantenere segreti i Codici, è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli stessi e risponde del loro eventuale indebito uso, comunque e da chiunque effettuato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.

Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura delle modalità telematiche, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata per via telematica, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca.

Le parti garantiscono una totale riservatezza riguardo all'attività regolata dal presente accordo e, a questo titolo, si impegnano in particolare a non dare nessuna informazione a terzi. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), le Parti convengono espressamente che ciascuna di esse assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso nell'esecuzione del presente accordo, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 12 Documentazione

L'Esercente prende atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate mediante il Servizio. Il contenuto di detto registro ha carattere di assoluta riservatezza e può essere esibito dalla Banca solamente su richiesta della Pubblica Autorità competente.

Art. 13 Responsabilità

L'Esercente si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni e/o servizi.

Resta inteso che la Banca declina fin d'ora qualsivoglia responsabilità inerente e/o conseguente i beni e/o servizi forniti dall'Esercente tramite il Servizio.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Banca non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dall'Esercente in relazione all'utilizzo del Servizio, ivi

compresi i danni derivanti dalla sospensione temporanea del Servizio per cause tecniche o per motivi di sicurezza.

Art. 14 Garanzie

L'Esercente garantisce che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni e/o servizi esposti non viola in alcun modo le norme di legge su diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal accordo e dalla consuetudine.

L'Esercente garantisce l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità dei beni e/o servizi e l'uso puntuale dello strumento di "inquiry" per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati. La Banca si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Esercente le garanzie e i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale che la Banca ritenga idonei o necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono espressamente che, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Esercente, di quanto stabilito agli artt. 3) lettera e) e 10), 13) e 14) del presente accordo, nonché nel caso in cui l'Esercente subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto pregiudizievole che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica oppure possa danneggiare l'immagine della Banca o dell'Esercente, la Banca avrà diritto di risolvere il presente accordo con effetto immediato mediante comunicazione anche tramite lettera semplice, telefax o e-mail. e fatto salvo il diritto della Banca ad esigere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 16 Foro competente e Legge applicabile

Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e l'Esercente in dipendenza del presente accordo, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Biella. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Art.17 Composizione extragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Esercente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Dichiaro che un esemplare della presente, unitamente al relativo foglio informativo ed al documento di sintesi, ci è stato consegnato dalla Banca.

Con riferimento al diritto riconosciuto all'Esercente di avere, su sua specifica richiesta, prima della conclusione dell'accordo, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, dichiaro di:

- Non aver voluto avvalerci di tale diritto
- Aver richiesto e ottenuto dalla Banca, prima della conclusione dell'accordo, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui contenuto corrisponde fedelmente al presente.

Il presente accordo riproduce alla lettera il testo pubblicato sul sito Internet della Banca alla pagina https://www.sella.it/banca/impresa_ecommerce/index.jsp

quale risultante alla data del _____

Firmato due volte anche per approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.

Per tutti i nostri rapporti restano impegnative le condizioni generali sopra indicate specificamente accettate ed approvate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. Resta esclusa ed annullata ogni altra precedente intesa circa condizioni e norme.

Vi porgiamo frattanto i nostri distinti saluti.

BANCA SELLA HOLDING SPA

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Data:

Conto/Deposito Numero:

CONSENSO

Premesso che, come rappresentato nell'informativa predisposta ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che mi è stata consegnata (allegato 1), l'esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari diversi da quelli indicati al punto "Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati" Lettera A dell'informativa citata, richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie dei soggetti di seguito specificate:

- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società di servizi;
- enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;
- enti interbancari che rilevano i rischi creditizi;
- società di gestione di sistemi internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di recupero crediti;
- società di factoring e cessionarie di crediti;
- società di revisione contabile

do il consenso
 nego il consenso

alle predette comunicazioni.

Firma/e

*

Inoltre,

- per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dal Gruppo Banca Sella

do il consenso
 nego il consenso
- Inoltre, per quanto riguarda il trattamento, da parte della Banca, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi del Gruppo Banca Sella

do il consenso
 nego il consenso
- per quanto riguarda il trattamento, da parte della Banca, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi di società terze

do il consenso
 nego il consenso
- per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi

do il consenso
 nego il consenso

Firma/e

*

Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, acquisiti dalla Banca o che saranno acquisiti, a seguito delle operazioni o dei contratti indicati al punto "Dati Sensibili" dell'informativa (ad esempio iscrizione ai sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti

do il consenso
 nego il consenso

Firma/e

VISTO FIRMARE	COD.DIP.

DATA					

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Data:

Conto/Deposito Numero:

CONSENSO

Premesso che, come rappresentato nell'informativa predisposta ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che mi è stata consegnata (allegato 1), l'esecuzione delle operazioni e dei servizi bancari diversi da quelli indicati al punto "Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati" Lettera A dell'informativa citata, richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie dei soggetti di seguito specificate:

- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società di servizi;
- enti interbancari che rilevano i rischi finanziari;
- enti interbancari che rilevano i rischi creditizi;
- società di gestione di sistemi internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società di recupero crediti;
- società di factoring e cessionarie di crediti;
- società di revisione contabile

do il consenso

nego il consenso

alle predette comunicazioni.

Firma/e

*

Inoltre,

- per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società di rilevazione della qualità dei servizi erogati dal Gruppo Banca Sella
 do il consenso nego il consenso
- per quanto riguarda il trattamento, da parte della Banca, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi del Gruppo Banca Sella
 do il consenso nego il consenso
- per quanto riguarda il trattamento, da parte della Banca, dei miei dati a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi di società terze
 do il consenso nego il consenso
- per quanto riguarda la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi
 do il consenso nego il consenso

Firma/e

*

Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili, acquisiti dalla Banca o che saranno acquisiti, a seguito delle operazioni o dei contratti indicati al punto "Dati Sensibili" dell'informativa (ad esempio iscrizione ai sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti

do il consenso

nego il consenso

Firma/e

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03

Gentile Cliente,

la legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che ha introdotto il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Il decreto 196/2003 stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano.

A tal fine, la Banca Sella Holding S.p.A., con sede in Biella Via Italia n. 2, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati la informa relativamente a:

Fonte dei dati personali.

I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi e vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Banca.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

Banca Sella Holding S.p.A informa che i dati personali in suo possesso, potranno essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:

1. Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

*Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è **obbligatorio** e il relativo trattamento **non richiede il consenso** degli interessati.*

2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.).

*Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità **non è obbligatorio**, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Banca a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento **non richiede il consenso** dell'interessato.*

3. Finalità funzionali all'attività della banca, quali:

- l'acquisizione di informazioni forniteci dall'interessato, preliminarmente alla accensione di un contratto, (quali ad esempio; finalità del rapporto di conto, il reddito personale e familiare, ecc..) e correlato trattamento finalizzato ad una migliore conoscenza del cliente;
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla banca e dal Gruppo Banca Sella, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della banca, del Gruppo Banca Sella o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
- l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

*Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 3 **non è obbligatorio** ed il loro trattamento **richiede il consenso** dell'interessato.*

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Dati sensibili.

La banca può trattare dati sensibili dei propri clienti in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dagli stessi (ad esempio: pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici ed associazioni varie, attraverso ordini di bonifico o trattenute dallo stipendio). In tali casi, la banca potrà dare corso a tali operazioni solo se avrà ottenuto **il consenso scritto** del soggetto interessato richiedente.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

- A. La banca può comunicare, **senza che sia necessario il consenso** del soggetto interessato, i dati personali in suo possesso a:

1. quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, essa deve comunicare al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi gestito dalla Società Interbancaria per l'Automazione SpA (SIA) alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo (attualmente di euro 31.246,00) e inferiore al limite minimo di censimento previsto per la Centrale Rischi della Banca d'Italia (attualmente di euro 75.000,00), e alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per importi superiori a tale limite. I gestori dei suddetti archivi li tratteranno al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e, a loro volta, li comunicheranno in forma aggregata agli intermediari partecipanti al sistema che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali li tratteranno per le medesime finalità;
2. alle società appartenenti al Gruppo Banca Sella, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., che potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

- B. La banca, inoltre, può comunicare, **con il consenso del soggetto interessato**, dati relativi ai propri clienti a società, enti o consorzi esterni che svolgano per suo conto trattamenti:

1. per le finalità di cui al punto 3 della Sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati";
2. per le finalità di revisione contabile, controllo delle frodi e recupero del credito.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali della Banca aperti al pubblico, presso gli uffici del promotori finanziari e sul sito internet (www.sella.it).

- C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco richiamato al successivo punto "Titolare e Responsabile", ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti della banca o presso di essa distaccati;
lavoratori interinali;
stagisti;
promotori finanziari;
consulenti;
dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

Trasferimento dei dati.

Per le finalità di cui al punto 2 della sezione "Finalità del trattamento cui sono destinati i dati" la banca può trasferire con qualsiasi forma e mezzo e senza acquisire il relativo consenso, dati personali anche verso un Paese non appartenente all'Unione Europea comunque a favore di Società facenti parte del Gruppo Banca Sella.

Tale trasferimento avverrà nel pieno e completo rispetto delle garanzie e dei diritti a Lei facenti capo, diritti che potrà esercitare rivolgendosi direttamente al Titolare.

Diritti dell'interessato.

La legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i suoi dati in possesso della banca e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

Titolare e Responsabile.

Titolare del trattamento è Banca Sella Holding SpA, mentre il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è il responsabile del Coordinamento Privacy e per il Riscontro all'Interessato presso ufficio Network Security, Via Italia, 2 – 13900 Biella oppure all'indirizzo mail privacy@sella.it. Inoltre La informiamo che è stato nominato un Rappresentante nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 5. L'elenco aggiornato degli altri responsabili, interni ed esterni alla Banca, può essere consultato presso i locali della Banca aperti al pubblico, presso gli uffici dei promotori finanziari e sul sito internet (www.sella.it).